

SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E IL COMUNE DI
MONTICHIARI RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI OBBLIGHI IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA DI SOCIETA'
E ENTI DALLE STESSE CONTROLLATI E PARTECIPATI CONGIUNTAMENTE

La **Provincia di Brescia**, con sede in Brescia, Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI n. 29, qui rappresentata da

e

Il **Comune di Montichiari**, con sede in Montichiari, Piazza Sen. Mario Pedini, 1 qui rappresentato da

VISTI:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTE:

- le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1134 in data 8 novembre 2017, le quali sono da intendersi parte integrante del Piano Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO CHE:

- Le suddette Linee Guida, pur disciplinando l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle Società e agli altri Enti controllati, partecipati o privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse prescrivono, tuttavia, una serie di compiti intestati alle Amministrazioni controllanti e partecipanti, tra i quali:
 - *“Nel caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni, spetta a queste ultime, anche facendo ricorso ai patti parasociali, stipulare apposite intese per definire a quale di esse compete la vigilanza sull'adozione delle misure e sulla nomina del RPCT”* (punto 4.2);
 - e, in riferimento alle Società a partecipazione pubblica non di controllo, *“In ogni caso, le amministrazioni che affidano alle predette società lo svolgimento di attività di pubblico interesse, come l'esercizio di funzioni amministrative, servizi pubblici o attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione stessa, sono tenute a promuovere, per le attività ad esse demandate, la stipulazione di protocolli di legalità contenenti misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell'attività svolta”* (punto 3.3.2);

DATO ATTO CHE:

le Pubbliche Amministrazioni come sopra individuate detengono congiuntamente la partecipazione in alcune Società ed altri Enti, come risulta dall'elenco contenuto nell'allegato al presente documento;

VALUTATO CHE:

risulta opportuno definire tramite apposita intesa, alla luce della richiamata normativa e in coerenza con quanto previsto nei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, idonei criteri al fine di individuare, in caso di controllo o partecipazione congiunti, l'Amministrazione cui demandare i compiti di impulso e vigilanza nei confronti di Società ed Enti, fermo restando il collegamento tra tutte le Amministrazioni interessate;

VISTO, INFINE:

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la definizione, alla luce della normativa in premessa richiamata e in coerenza con quanto previsto nei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di idonei criteri al fine di individuare, in caso di controllo o partecipazione congiunti, l'Amministrazione cui demandare i compiti di impulso e vigilanza nei confronti di Società ed Enti, oltre che forme di collaborazione istituzionale nell'ambito degli obblighi di pubblicazione dei dati riferiti a detti organismi nei Siti Ufficiali, fermo restando il collegamento tra tutte le Amministrazioni interessate.

In particolare, l'accordo riguarda i seguenti ambiti:

- ✓ attività di impulso e vigilanza in caso di Società e Enti in controllo congiunto;
- ✓ attività di sensibilizzazione in caso di Società e Enti a partecipazione pubblica non di controllo;
- ✓ forme di collaborazione istituzionale per la pubblicazione dei dati di Enti e Società sui Siti Ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Articolo 3 – ATTIVITA' IN CASO DI CONTROLLO CONGIUNTO

In caso di controllo congiunto, si concorda che l'attività di impulso e vigilanza prevista dalla normativa di riferimento in premessa richiamata, viene svolta a cura dell'Amministrazione che detiene la partecipazione maggioritaria. Laddove le partecipazioni detenute risultino paritarie, si individua quale criterio lo svolgimento delle predette attività a turno, secondo una rotazione di respiro triennale.

Nel documento allegato al presente Protocollo di Intesa è riportato, in apposita sezione, l'elenco delle Società e Enti in controllo congiunto, con l'indicazione concordata della Amministrazione cui compete l'attività di vigilanza.

Resta inteso che l'Amministrazione così individuata provvede, con cadenza almeno annuale, e tempestivamente in caso di rilevanti criticità, a trasmettere alle altre Amministrazioni che condividono il controllo le risultanze dell'attività di vigilanza effettuata. Al fine di rendere compatibile tale adempimento con la predisposizione e pubblicazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prevista dall'articolo 1, comma 14 della legge n. 190 del 2012, la comunicazione annuale avviene di norma entro il 30 novembre.

Articolo 4 – ATTIVITA' IN CASO DI PARTECIPAZIONE A ORGANISMI RIENTRANTI NEL COMMA 3 DELL'ART. 2/BIS – D.LGS. N.

33/2013

Con riferimento alla previsione del c. 3 dell'art. 2bis D.Lgs. n. 33/2013, in caso di Enti a partecipazione a maggioranza pubblica o di partecipazione pubblica non di controllo, si concorda di demandare a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti, nell'ambito dell'eventuale affidamento alle Società o Enti di attività di pubblico interesse, la promozione, per le attività ad esse demandate, di appositi Protocolli di Legalità, anche sulla base di uno schema condiviso, contenenti l'indicazione di misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell'attività svolta.

Nell'ambito della comunicazione annuale prevista al precedente articolo 3, vengono fornite alle altre Amministrazioni informazioni anche in ordine all'attività svolta in attuazione al presente articolo.

Nel documento allegato al presente Protocollo di Intesa, in apposita sezione, è riportato, ai fini ricognitivi, l'elenco delle Società e Enti a partecipazione pubblica non di controllo.

Articolo 5 – PUBBLICAZIONE DEI DATI

Fermi restando gli obblighi di pubblicità che la legge intesta a ciascuna Amministrazione relativamente al complesso di Società ed Enti dalla stessa controllati o partecipati, si concorda, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, di mettere reciprocamente a disposizione le informazioni detenute, anche tramite l'attivazione di specifici collegamenti ipertestuali ai relativi Siti Ufficiali, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Enti Controllati.

Inoltre, quale elemento di trasparenza rafforzata, le parti provvedono a pubblicare in Amministrazione Trasparente, oltre che il presente documento, anche dati riepilogativi dell'attività svolta in attuazione del medesimo.

Articolo 6 – ONERI FINANZIARI

In attuazione del presente Protocollo d'Intesa non sono previsti nuovi o maggiori oneri di spesa.

Articolo 7 – DURATA E MODIFICHE

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino a tutto il 31 dicembre 2024. Lo stesso potrà essere modificato anche prima della scadenza, sempre previo accordo fra le Parti e nelle stesse forme della sua prima adozione, qualora emergessero ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti.

Ciascuna parte può recedere dal presente Protocollo d'Intesa, dandone preavviso scritto almeno 60 giorni prima alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento a seguito di tale recesso. In tale caso deve essere garantita la conclusione delle attività già avviate alla data di comunicazione del recesso.

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative e in considerazione della possibile evoluzione nel tempo dei dati contenuti nell'allegato al presente Protocollo di Intesa, eventuali variazioni del medesimo possono essere approvate, su proposta di una delle parti, tramite sottoscrizione da parte del rappresentante di ciascuna Amministrazione. Il nuovo documento così approvato, diviene parte integrante del presente Protocollo di Intesa, in sostituzione del precedente.

Articolo 8 – SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa sono improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, nonché al puntuale rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Articolo 9 – CONTROVERSIE

In caso di controversia nella interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, le Parti danno atto che il foro competente è quello di Brescia.

Articolo 10 – CLAUSOLE FINALI

Il presente Protocollo d'Intesa è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente Protocollo di Intesa è sottoscritto in forma digitale da ciascuna delle parti, previa approvazione del relativo Schema da parte dell'Organo competente.

Il presente Protocollo di Intesa è aperto alla adesione, anche successivamente, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni le quali si trovino a partecipare a una o più Società o Enti oggetto del presente accordo. A tale fine, l'Amministrazione interessata provvede a trasmettere a tutte le altre il testo del presente accordo opportunamente datato e sottoscritto da soggetto avente titolo, risultando, a decorrere da tale data, assoggettata a quanto nello stesso previsto.

Luogo e data _____

Il ...della Provincia
di Brescia

Il.....del Comune
di Montichiari